



C&P Account Management
Studio Commerciale Tributario

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Dipendente in smart working in Italia: retribuzioni convenzionali non applicabili

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con **la risposta a interpello 17.5.2021 n. 345**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le retribuzioni convenzionali ex art. 51 co. 8-bis del TUIR non sono applicabili al lavoratore distaccato all'estero **che svolge la sua attività lavorativa in Italia in smart working**, a seguito del rientro dovuto all'emergenza sanitaria. Trova quindi applicazione la normale modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 co. da 1 a 8 del TUIR. **La disciplina fiscale del co. 8-bis si applica se:** *i) l'attività lavorativa sia svolta all'estero per un determinato* periodo di tempo con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità; *ii) l'attività lavorativa svolta all'estero costituisca* l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all'estero; *iii) il lavoratore nell'arco di 12 mesi soggiorni nello Stato estero* per un periodo superiore a 183 giorni. Considerato, quindi, il rientro del lavoratore distaccato in Francia e del suo soggiorno in Italia a partire dal 23.2.2020, **da tale data non è possibile applicare il regime fiscale di cui al co. 8-bis**, poiché non è rispettata una delle condizioni richieste dal legislatore.

Premessa

Con risposta a interpello 17.5.2021 n. 345, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **chiarimenti con riguardo alla possibilità di applicare il regime fiscale** di cui all'art. 51 co. 8-bis del TUIR a un **lavoratore distaccato in un Paese estero ma rientrato in Italia** a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, dove svolge la prestazione lavorativa in modalità smart working presso la propria abitazione.

Osserva

Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate **riguarda un lavoratore:**

- **fiscalmente residente in Italia;**
- assunto con **contratto a tempo indeterminato;**
- **distaccato a partire dall'1.5.2019** presso una consociata estera a Parigi.

Il sostituto d'imposta ha quindi applicato la **disciplina fiscale** di cui art. 51 co. 8-bis del TUIR.

Tuttavia, l'inizio dell'emergenza sanitaria ha indotto **il lavoratore a rientrare in Italia nel corso del mese di febbraio 2020**, dove soggiorna e continua a svolgere - presso la propria abitazione italiana - **la sua attività per la società estera in modalità smart working**, senza che il rapporto lavorativo abbia subito interruzioni o variazioni.

Retribuzioni convenzionali

L'art. 51 co. 8-bis del TUIR prevede che, in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, **prestato all'estero in via continuativa** e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che **nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero** per un periodo superiore a 183 giorni, è **determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali**.

Osserva

Le **retribuzioni convenzionali** vengono poi annualmente definite con apposito decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale.

Come sottolineato dalla stessa Agenzia nell'interpello in commento, tale regime fiscale trova applicazione se:

- **l'attività lavorativa sia svolta all'estero** per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;

- l'attività lavorativa svolta all'estero **costituisca l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro** e, pertanto, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all'estero;
- il **lavoratore nell'arco di 12 mesi soggiorni nello Stato** estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Requisito della presenza fisica

Per l'applicazione delle norme interne che disciplinano la tassazione del reddito di lavoro dipendente, il criterio adottato dal legislatore è quello della **presenza fisica del lavoratore nello Stato** in cui viene effettuata la prestazione lavorativa (C.M. 207/2000; circ. Agenzia delle Entrate 17/2017).

Osserva

Considerato quanto previsto dalla norma e **tenuto conto dei chiarimenti di prassi**, al lavoratore distaccato all'estero, ma che effettua la prestazione lavorativa in Italia a seguito del rientro causato dall'emergenza COVID-19, anche se in modalità smart working, **non è possibile applicare il regime fiscale di cui all'art. 51 co. 8-bis del TUIR.**

Ciò in quanto non **viene rispettata una delle condizioni richieste dal legislatore.**

Adempimenti del sostituto d'imposta

Nell'ipotesi in cui un **lavoratore dipendente distaccato all'estero**, che rientra in Italia, dove effettua la prestazione lavorativa, anche in modalità smart working, **il sostituto d'imposta è tenuto a:**

- **non applicare il regime fiscale di cui all'art. 51 co. 8-bis del TUIR;**
- rideterminare **il reddito di lavoro dipendente prodotto dal lavoratore**, a partire dalla data di rientro, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 commi da 1 a 8 dell'art. 51 del TUIR nel caso in cui siano state applicate le retribuzioni convenzionali nella determinazione del reddito imponibile.

Modalità di conteggio dei giorni all'estero

L'Agenzia delle Entrate interviene anche con riferimento alle **modalità di conteggio dei giorni di presenza all'estero**, utili ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 51 co. 8-bis del TUIR.

In particolare, **viene sottolineato che i giorni di ferie, le festività, i riposi settimanali** e gli altri giorni non lavorativi vengono considerati per intero **giorni relativi alla determinazione della retribuzione dello Stato** in cui viene prestata in via prevalente l'attività lavorativa (C.M. 207/2000).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti